

CHIARIMENTI
ALLA DATA DEL 29 MARZO 2018
(ID. 11/2018)

1) QUESITO:

La nostra ditta non è in possesso della categoria "scorporabile" OS21. Può essere interamente subappaltata? Oppure è obbligatorio costituire ATI con impresa qualificata? Oppure il requisito in caso di avvalimento può ritenersi soddisfatto?

RISPOSTA:

Si riporta di seguito l'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, che specifica quanto indicato nel quesito:

- "1. Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n°207/2010 e in conformità all'allegato «A» del predetto D.P.R., i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG8» - "Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica".
2. L'importo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente di cui al comma 1, al netto degli importi delle categorie scorporabili di cui al comma 3, ammonta a €. 302.516,00 (con incidenza sul totale del 63,89%).
3. Le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, sono classificate nella categoria di opere specializzate "OS21 - Opere strutturali speciali" (importo €. 170.984,00 - pari al 36,11%).
4. Tali opere rientrano, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 248/2016 nelle categoria di opere "superspecialistiche" (categorie per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica); ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 248/2016, nei bandi di gara le categorie relative alle opere superspecialistiche devono essere indicate come scorporabili.
5. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.M. 248/2016 per le categorie superspecialistiche non è ammesso l'avvalimento qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori e, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
6. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell'appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:
 - a) i lavori appartenenti alle categorie generali nonché alle categorie specializzate indicate a «qualificazione obbligatoria» nell'allegato A al D.P.R. n. 207 del 2010, di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la pertinente categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un'impresa mandante qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo. Qualora l'appaltatore, direttamente o tramite un'impresa mandante in caso di raggruppamento temporaneo, non possieda i requisiti per le predette categorie deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come da subappaltare. In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, l'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari."

2) QUESITO:

La presa visione può essere effettuata da dipendente munito di delega del legale rappresentante oppure va svolta esclusivamente dal legale rappresentante o dal direttore tecnico dell'impresa. Il chiarimento si riferisce a quanto riportato a pag. 4 del disciplinare di gara punto 3.5?

RISPOSTA:

Come indicato al punto 3.5 del Disciplinare di gara: "(...) Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione progettuale e della visita dei luoghi dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.

Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIA o da attestazione SOA.

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48 comma 5 del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del mandatario munito di apposita delega scritta, come risultanti da certificato CCIA o da attestazione SOA.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori, per tramite di un suo rappresentante legale o da un suo direttore tecnico munito di apposita delega scritta."

3) QUESITO:

- 1) I subappaltatori indicati nella terna devono produrre qualche documento?
- 2) I subappaltatori di cui al punto precedente devono registrarsi al PassOE indicato al punto 14.5 ? In caso affermativo, devono anche firmare il documento generato dall'Operatore Economico?

RISPOSTA:

E' sufficiente l'indicazione della terna; il possesso dei requisiti interverrà, in caso di aggiudicazione, e di effettivo ricorso al subappalto, in sede di autorizzazione del medesimo.